

Codice DB1116

D.D. 23 dicembre 2013, n. 1256

L.R. 22/12/95 n. 95 artt. 6 e 7 comma 7. L.R. 63/78 art. 51. Programmi regionali per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione della carne, del miele e della filiera corilicola. Modifica istruzioni operative approvate con Determinazioni Dirigenziali n. 696 del 7/8/2009, n. 1626 del 21/12/2010, n. 176 del 3/3/2011 e n. 179 del 6/3/2012.

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 68-11896 del 28/07/2009, n. 68-1253 del 17/12/2010 e n. 81-1652 del 28/02/2011 sono stati approvati i Programmi regionali per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione della carne, del miele e per la filiera corilicola.

Con i medesimi atti la Giunta Regionale ha deliberato che l'attuazione dei programmi trovi copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 bilancio di previsione per gli anni 2009, 2010 e 2011 ed ha incaricato la Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, di procedere all'approvazione del bando e delle istruzioni operative, all'istruttoria dei progetti, alla loro approvazione, all'impegno di spesa ed alla liquidazione dei contributi.

Con le successive determinazioni dirigenziali n. 696 del 7/08/2009, n. 1626 del 21/12/2010, n. 176 del 3/3/2011 della Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, sono stati approvati i bandi e le istruzioni operative.

Per tutti e tre i Programmi, le norme tecniche relativamente al tempo di esecuzione delle opere stabiliscono quanto segue: "Il termine per il completamento degli investimenti e la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo del progetto è stabilito entro 12 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Trascorso il termine assegnato senza l'avvenuta esecuzione delle opere o l'effettuazione degli acquisti e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l'agevolazione decade. Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale procederà alla revoca del finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali vigenti alla data dell'atto di liquidazione."

Con determinazione dirigenziale n. 179 del 6/03/2012 sono state modificate le norme tecniche relativamente al tempo di esecuzione delle opere come segue:

"Tempo di esecuzione delle opere o di effettuazione degli acquisti. Il termine per il completamento degli investimenti e la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo del progetto è stabilito entro 12 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli investimenti. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino a 12 mesi prima della perenzione amministrativa dell'impegno finanziario assunto.

Trascorso il termine assegnato senza l'avvenuta esecuzione delle opere o l'effettuazione degli acquisti e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l'agevolazione decade.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale procederà alla revoca del finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali vigenti alla data dell'atto di liquidazione."

Considerato che la perdurante crisi economica coinvolge tutti i settori produttivi, compresi quelli dell'agro-industria;

verificato che le PMI hanno sempre maggiori difficoltà ad accedere al credito bancario e che, di conseguenza, si determina un rallentamento nella realizzazione degli investimenti da parte delle medesime;

tenuto conto che un rafforzamento delle PMI attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è di interesse sia per il settore agricolo che per l'economia regionale più in generale;

considerato che la proroga del termine per il completamento degli investimenti per i quali è già stato concesso un finanziamento non comporta oneri ulteriori per la Regione Piemonte;

visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, "Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)" ed in particolare l'art. 23, comma 8, che prevede, tra l'altro, che le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio sono conservate, nel conto dei residui, per non più di quattro anni per le spese in conto capitale;

considerato che, di conseguenza, gli impegni assunti sul bilancio di previsione negli anni 2010 e 2011 sul capitolo 264719 andranno in perenzione amministrativa rispettivamente il 31/12/2014 ed il 31/12/2015;

ritenuto di subordinare le proroghe alla prova dell'avvenuto inizio lavori o degli acquisti;

atteso che è stata data dovuta informazione telematica ai componenti della Commissione Regionale Consultiva per l'Agroindustria prevista dall'art. 11 della L.R. 22/12/1995, n. 95;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale ";

vista la L.R. 11/04/2001, n. 7;

DETERMINA

1. di modificare le disposizioni di cui al punto 10.3 del cap. I Parte generale dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 696 del 7/08/2009, di cui al punto 10.3 del cap. I Parte generale dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 1626 del 21/12/2010, di cui al punto 9.3 del cap. I Parte generale dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 176 del 3/3/2011, già modificate con determinazione dirigenziale n. 179 del 6/03/2012;

2. di sostituire i testi di cui ai punti sopra citati con il seguente:

“Tempo di esecuzione delle opere o di effettuazione degli acquisti. Il termine per il completamento degli investimenti e la presentazione della documentazione per la liquidazione del

contributo del progetto è stabilito entro 12 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli investimenti. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino a 6 mesi prima della perenzione amministrativa dell'impegno finanziario assunto, a condizione che l'impresa dimostri di aver avviato gli investimenti/iniziato gli acquisti entro 3 mesi prima della scadenza del termine.

Trascorso il termine assegnato senza l'avvenuta esecuzione delle opere o l'effettuazione degli acquisti e senza che sia stato chiesto il relativo accertamento, la ditta decade dalla proroga. Il Settore Sistema agroindustriale, cooperativistico e delle filiere agroalimentari procederà alla revoca del finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali vigenti alla data dell'atto di liquidazione e la pratica sarà archiviata.”

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti